



## CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 Reg. Delib.

N. 251 Reg. Pubblic.

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - MODIFICA**

L'ANNO **DUEMILADICIASSETTE** ADDÌ **TRENTA** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **21.00** PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA CIVICA.

PREVIA COMUNICAZIONE DEGLI INVITI PERSONALI, AVVENUTA NEI MODI E TERMINI DI REGOLAMENTO, SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA **ORDINARIA**.

SONO INTERVENUTI ALLA RIUNIONE:

N. D'ORDINE		N. D'ORDINE	
1	BETTONI GIANDOMENICO (ASSESSORE)	9	LETRURIA LISA
2	BORRONI CRISTINA (ASSESSORE)	10	MANELLI GIOVANNI
3	CALDIROLI IRENE	11	MAZZA DAVIDE
4	CAPUTO ROMEO	12	OLGIATI ROSANGELA
5	CASTIGLIONI FLAVIO	13	PALAZZO MICHELE
6	COLOMBO MARINELLA	14	PARIANI MARIO
7	COLOMBO PAOLO	15	SORAGNI ANGELO
8	CROCI LUIGI	16	VIALETTO GIULIANO (ASSESSORE)
		17	CERINI MIRELLA (SINDACO)

ASSESSORE ESTERNO	CALDIROLI CLAUDIO	SI
----------------------	-------------------	----

SONO ASSENTI: CAPUTO ROMEO, MANELLI GIOVANNI.

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DR. CORONA ANTONINO

IL SIG. DAVIDE MAZZA - ASSUNTA LA PRESIDENZA E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA E PONE IN DISCUSSIONE IL SEGUENTE ARGOMENTO SEGNATO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Il presidente dà la parola all'assessore Caldiroli per illustrare i punti nn. 4, 5 e 6 dell'odg cui seguirà una distinta votazione.

Segue dibattito (omissis).

Esce dall'aula il consigliere Soragni. **Presenti n. 14.**

Al termine:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i. che ha istituito l'imposta comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 682, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

Preso atto che il Comune si è adeguato alla nuova disciplina del tributo di cui sopra attraverso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 30.07.2014 e s.m.i.;

Atteso:

- che l'art. 208, comma 19bis, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, così come modificato dal comma 1, dell'art. 37, della Legge 28.12.2015, n. 221 prevede che: "Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani";
- che l'art. 1, comma 652, della Legge 27.12.2013, n. 147, così come modificato dall'art. 17 della Legge 19.08.2016, n. 166, prevede che: "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione";

Preso atto della proposta di variazione da parte del Settore Cultura/Istruzione e Sport in relazione al comma 1, dell'art. 35, del Regolamento I.U.C. con oggetto: "Agevolazioni ulteriori", al fine di limitare l'eventuale erogazione del contributo agli "enti che operano a favore dei minori in campo formativo";

Atteso che per le utenze domestiche, ai sensi del comma 3, dell'art. 34, del vigente Regolamento I.U.C., è già prevista una riduzione del 10% della quota variabile in caso di attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo;

Ritenuto di abrogare per contenere i costi del personale, l'art. 9 del Regolamento avente ad oggetto: "Compensi incentivanti al personale";

Considerato quindi opportuno adeguare, apportando le conseguenti modifiche, il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 30.07.2014 e s.m.i.;

Richiamate le Risoluzioni della Giunta Comunale n. 53 e n. 54 del 17.03.2017;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato, con riferimento alla I.U.C., dal comma 702, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 di cui sopra, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di modifiche allegata e ritenuta meritevole di approvazione;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che, il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244, convertito in Legge 27.02.2017, n. 19 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017/2019;

Tenuto conto che le variazioni al regolamento entrano in vigore il 1° Gennaio 2017, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico/finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2/bis, del D.L. 174/2012;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 12 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani, Vialeto, Cerini, Colombo Paolo) e astenuti n. 2 (Palazzo, Colombo Marinella), espressi per alzata di mano:

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di provvedere alla modifica degli artt. 34 - 35, all'aggiunta dell'art 37bis e all'abrogazione dell'art. 9 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 30.07.2014 e s.m.i., nella formulazione definitiva riportata nell'Allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° Gennaio 2017;
4. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione della presente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 12 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani, Vialeto, Cerini, Colombo Paolo) e astenuti n. 2 (Palazzo, Colombo Marinella), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

## **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE PER VARIAZIONE REGOLAMENTO IUC**

In data odierna, l'Organo di Revisione,

### **VISTA**

la proposta di variazione da parte del Settore Cultura / Istruzione / Sport in relazione al comma 1 – dell'art. 35 – del Regolamento IUC con oggetto "Agevolazioni ulteriori", al fine di limitare l'eventuale erogazione del contributo agli "enti che operano a favore dei minori in campo formativo";

Atteso che per le utenze domestiche, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 del vigente Regolamento IUC, è già prevista una riduzione del 10% della quota variabile in caso di attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo;

Richiamata la Legge 27.07.2000 n. 212 e s.m.i. contenente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Considerato opportuno adeguare, apportando le conseguenti modifiche, al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 49 del 30.07.2014 e successivamente modificato;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato, con riferimento alla IUC, dal comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 di cui sopra, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che occorre provvedere alla modifica degli artt. 34 – 35, all'aggiunta dell'art 37bis e all'abrogazione dell'art. 9 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 49 del 30.07.2014 e successivamente modificato

### **ESAMINATO**

lo schema di regolamento allegato alla proposta di delibera  
Il Revisore Unico


### **ESPRIME**

per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione in esame.

Castellanza, 22 Marzo 2017

IL REVISORE UNICO

Dr. Paolo Borri



<del>Art. 9 --</del>	<del>COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE-</del>
<b>Art. 37bis</b>	<b>RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI</b>

~~Art. 9 – COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE~~

~~1. Una percentuale pari al 7,50% del gettito dell'IMU riscossa a seguito dell'attività di accertamento è destinata annualmente al potenziamento delle attività tributarie con l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.~~

Art. 34 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. ....omissis....
2. ....omissis....
3. ....omissis....

**3bis Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e' applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo previa verifica dell'Ufficio Ecologia. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.**

4. ....omissis....
5. ....omissis....

Art. 35 – AGEVOLAZIONI ULTERIORI

1. Oltre alle riduzioni di cui al precedente articolo, si prevede la concessione di una riduzione fino al 50% della tariffa ordinaria per ~~gli Enti e~~ le Associazioni senza scopo di lucro aventi sede sul territorio, che operano in campo ~~socio aggregativo, assistenziale e formativo~~ **sociale, culturale, aggregativo e assistenziale e per le scuole private che operano a favore dei minori** in ragione dell'utilità del servizio reso alla comunità cittadina valutato dalla Giunta Comunale.

2. ....omissis....
3. ....omissis....
4. ....omissis....
5. ....omissis....
6. ....omissis....

**Art. 37bis - RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDEnze ALIMENTARI**

**1. Ai sensi dell'art. 1 - comma 652 della Legge 27.12.2013, n. 147, così come modificato dall'art. 17 della Legge 19.08.2016, n. 166 , alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della tariffa rifiuti come prevista nei commi successivi.**

2. La riduzione viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate, in proporzione alle quantità di beni che il produttore dimostri di aver ceduto nel periodo di riferimento.

3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166 : i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali.

4. La cessione deve avvenire a favore di enti pubblici nonché di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del D.Lgs 4.12.1997, n. 460 (ONLUS).

5. La riduzione fruibile, è determinata sulla base della quantità documentata di prodotti ceduti ai sensi dei commi sopraindicati, rapportata alla quantità media totale di rifiuti prodotta, calcolata in base ai coefficienti di produzione Kd di cui all'Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, utilizzato per la specifica categoria, in base alla seguente formula

$$\text{Coefficiente di cessione} = Q_r / Q_p$$

Q<sub>r</sub> = quantità dichiarata dal contribuente di beni ceduti nel periodo di riferimento

Q<sub>p</sub> = quantità di rifiuti prodotti (Superficie imponibile x Kd)

<u>Coefficiente di riciclo</u>	<u>% di riduzione dalla tariffa parte variabile</u>
<u>Maggiore e uguale di 0,1 e Minore di 0,5</u>	<u>10%</u>
<u>Maggiore e uguale di 0,5 e Minore di 0,9</u>	<u>14%</u>
<u>Maggiore e uguale di 0,9</u>	<u>16%</u>

Ai fini del calcolo della quantità di prodotti ceduti, in presenza di pasti pronti e nell'impossibilità di una pesatura puntuale, si stabilisce in Kg 0,180 il peso medio per pasto ceduto.

6. Il riconoscimento alla riduzione è subordinato alla presentazione, a carico dei titolari delle utenze non domestiche, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza, di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la quantità totale delle eccedenze alimentari cedute nel corso dell'anno solare precedente nonché l'indicazione dei soggetti destinatari.

5. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con la riduzione prevista dall'articolo 37 del presente Regolamento.

6. E' facoltà del Comune richiedere copia della documentazione comprovante le quantità, la gratuità e l'utilizzo da parte dei soggetti destinatari. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata con l'applicazione di sanzioni ed interessi.

7. Per l'anno 2017 l'istanza di cui al comma precedente deve essere presentata entro il 30 Giugno 2017.

## TESTO DEFINITIVO

### Art. 34 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

2. ....omissis....

2. ....omissis....

3. ....omissis....

3bis Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e' applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo previa verifica dell'Ufficio Ecologia. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4. ....omissis....

5. ....omissis....

### Art. 35 - AGEVOLAZIONI ULTERIORI

1. Oltre alle riduzioni di cui al precedente articolo, si prevede la concessione di una riduzione fino al 50% della tariffa ordinaria per le Associazioni senza scopo di lucro aventi sede sul territorio, che operano in campo sociale, culturale, aggregativo e assistenziale e per le scuole private che operano a favore dei minori in ragione dell'utilità del servizio reso alla comunità cittadina valutato dalla Giunta Comunale.

2. ....omissis....

3. ....omissis....

4. ....omissis....

5. ....omissis....

6. ....omissis....

### Art. 37bis - RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'art. 1 - comma 652 della Legge 27.12.2013, n. 147, così come modificato dall'art. 17 della Legge 19.08.2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad



associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della tariffa rifiuti come prevista nei commi successivi.

2. La riduzione viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate, in proporzione alle quantità di beni che il produttore dimostri di aver ceduto nel periodo di riferimento.

3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166 : i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali.

4. La cessione deve avvenire a favore di enti pubblici nonché di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del D.Lgs 4.12.1997, n. 460 (ONLUS).

5. La riduzione fruibile, è determinata sulla base della quantità documentata di prodotti ceduti ai sensi dei commi sopraindicati, rapportata alla quantità media totale di rifiuti prodotta, calcolata in base ai coefficienti di produzione Kd di cui all'Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, utilizzato per la specifica categoria, in base alla seguente formula

$$\text{Coefficiente di cessione} = Q_r / Q_p$$

$Q_r$  = quantità dichiarata dal contribuente di beni ceduti nel periodo di riferimento

$Q_p$  = quantità di rifiuti prodotti (Superficie imponibile x Kd)

<b>Coefficiente di cessione</b>	<b>% di riduzione dalla tariffa parte variabile</b>
<b>Maggiore e uguale di 0,1 e Minore di 0,5</b>	<b>10%</b>
<b>Maggiore e uguale di 0,5 e Minore di 0,9</b>	<b>14%</b>
<b>Maggiore e uguale di 0,9</b>	<b>16%</b>

Ai fini del calcolo della quantità di prodotti ceduti, in presenza di pasti pronti e nell'impossibilità di una pesatura puntuale, si stabilisce in Kg 0,180 il peso medio per pasto ceduto.

6. Il riconoscimento alla riduzione è subordinato alla presentazione, a carico dei titolari delle utenze non domestiche, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza, di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la quantità totale delle eccedenze alimentari cedute nel corso dell'anno solare precedente nonché l'indicazione dei soggetti destinatari.

5. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con la riduzione prevista dall'articolo 37 del presente Regolamento.

6. È facoltà del Comune richiedere copia della documentazione comprovante le quantità, la gratuità e l'utilizzo da parte dei soggetti destinatari. Qualora si dovessero rilevare delle difformità

tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata con l'applicazione di sanzioni ed interessi.

7. Per l'anno 2017 l'istanza di cui al comma precedente deve essere presentata entro il 30 Giugno 2017.

20



CITTA' DI CASTELLANZA  
PROVINCIA DI VARESE

Paq  
Trib

7



Delibera n.  
SETTORE N. 04

Proposta n.  
SERVIZIO TRIBUTI / ECONOMATO

PROPOSTA DELIBERAZIONE:  DELLA GIUNTA COMUNALE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC  
MODIFICA

OSSERVAZIONI

(annotare eventuali scadenze per l'adozione dell'atto o altri elementi utili):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART.49 E 151.D.LGS.267/2000)

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del presente atto

21 MAR. 2017

Li. \_\_\_\_\_

BAGATI CRISTINA  
(firma del responsabile del servizio)



ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO

LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA:

- a) PER € \_\_\_\_\_ AL CAP. \_\_\_\_\_ IMPEGNO  
N. \_\_\_\_\_ BILANCIO \_\_\_\_\_
- b) PER € \_\_\_\_\_ AL CAP. \_\_\_\_\_ IMPEGNO  
N. \_\_\_\_\_ BILANCIO \_\_\_\_\_

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
 NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Li. 21 MAR. 2017

BAGATI CRISTINA  
(firma del responsabile del servizio)



SEGRETERIA - DECISIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL \_\_\_\_\_  
SEDUTA DEL \_\_\_\_\_  
SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000)

IL PRESIDENTE  
F° Davide Mazza

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F° dr. Antonino Corona

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Castellanza, li 6 APR. 2017

**LA SUESTESA DELIBERAZIONE:**

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno 20 APR. 2017

F° IL MESSO COMUNALE

F.io GUIDO GRIMOLDI

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:**

il ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi

**CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO**

la presente deliberazione E' STATA REVOCATATA con deliberazione C.C./G.C. n. .... a seguito di .....

F°IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO**

Castellanza, li 6 APR. 2017

VISTO: IL SINDACO

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]